LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

XXII.

TORNATA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il ministro della marineria presenta un disegno di legge per approvazione di un contratto per il riscatto della tonnara di Santo Stefano. — Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto, e di tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti; e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex pontificie. — Il presidente proclama il risultato della votazione sul disegno di legge per l'abolizione delle dette servitù nelle provincie ex pontificie. — Il deputato Pantano interroga il presidente del Consiglio circa la presentazione di un disegno di legge sulla indennità ai deputati — Risposta del presidente del Consiglio. — Senza discussione approvasi il disegno di legge per modificazioni alla legge sulla fillossera. — Si approva altresì senza discussione il disegno di legge: Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e genio. — Il ministro degli esteri presenta un disegno di legge per approvare un trattato di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana. — Il presidente proclama il risultato delle votazioni sui disegni di legge: modificazioni alla legge contro la fillossera e concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; e quindi legge il seguente sunto di

Petizione.

4062. L'onorevole deputato Augusto Baccelli presenta una petizione del Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma (nella quale petizione consentono i Consigli di altre città) per una pronta revisione della tariffa giudiziaria.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Fani, di giorni 20; Della Valle, di 3; Pullè, di 10.

(Sono accordati).

Presentazione di un disegno di legge per riscatto della tonnara di Santo Stefano.

Presidente. L'onorevole ministro della marineria ha facoltà di parlare.

Brin, ministro della marineria. Mi onoro di pre-

LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

sentare, d'accordo col mio collega delle finanze, un disegno di legge per l'approvazione dei contratti per il riscatto della tonnara di Santo Stefano.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della marineria della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto, e di tre commissari di vigilanza salla Cassa dei depositi e prestiti; e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto, e di tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti; e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, e legnare nelle provincie ex-pontificie.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Procederò al sorteggio delle due Commissioni di scrutinio.

(Fa il sorteggio).

La Commissione che dovrà fare lo spoglio delle schede per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto rimane composta degli onorevoli: Bertana, Visocchi, Nocito, Sola, Colonna Sciarra, Ferraris Maggiorino, Calvi, Mensio e Passerini.

Quella che dovrà fare lo spoglio delle schede per la nomina di tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti risulta composta degli onorevoli: Casati, Costa Andrea, Serena, Franceschini, De Cristofaro, Miceli, Salandra, Comin e Di San Donato.

Annunzio il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

Presenti e votanti 218
Maggioranza 110

Voti favorevoli . . . 173 Voti contrari 45

(La Camera approva).

Interrogazione del deputato Pantano ed altri al presidente del Consiglio.

Presidente. L'ordine del giorno reca un'interrogazione del deputato Pantano ed altri al presidente del Consiglio.

La domanda è così concepita:

" I sottoscritti chiedono all'onorevole presidente del Consiglio quali siano i suoi intendimenti circa la presentazione di un disegno di legge sulla indennità ai deputati.

"Pantano, Marin, Caldesi, E. Ferrari, Costa Andrea, L. Ferrari, Maffi, Armirotti, Cavallotti e Marcora.

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. L'interrogazione da noi presentata non avrebbe bisogno di svolgimento alcuno essendo di quelle che si commentano da sè. E mi sarei quindi limitato a ripetere le parole con cui è formulata la domanda, se le recenti modificazioni introdotte nel regolamento della Camera, per le quali all'interrogante è proibito di replicare alle risposte del ministro, non mi imponessero brevi considerazioni.

Come già ebbi l'onore di far osservare alla Camera, sabato scorso, la nostra interrogazione ha, nell'ora legislativa che attraversiamo, un senso di opportunità che non può sfuggire ad alcuno.

Noi certo non ei lusinghiamo che, con la sola indennità ai deputati, si possa vincere l'atonia parlamentare che ci travaglia; molte e complesse essendo le cause che la determinano e che bisognerebbe rimuovere per ravvivare il lavoro legislativo.

Ma senza dubbio una legge la quale ponesse i rappresentanti del paese in una condizione altamente delicata dinanzi all'opinione pubblica, che li costringesse a scegliere fra l'esercizio effettivo del loro mandato e quello delle loro cure private, certamente una legge siffatta gioverebbe a rialzare le condizioni della vita parlamentare, e concorrerebbe efficacemente a far cessare il doloroso spettacolo di una Camera che è quasi sempre semideserta, (Bravo!) malgrado che siano in discussione leggi amministrative ed economiche della più grande importanza, e che si popola solamente quando i partiti battono a raccolta per questioni implicanti voti di fiducia. Allora non più discussioni calme e solenni, ampie e complete, ma discussioni affrettate e impazienti, quasi sotto la pressione della vaporiera che alla stazione di LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

Roma aspetta gli arrivati dell'ultim'ora per riportarli immediatamente, dopo il voto, alle loro abituali dimore.

Ciò che senza dubbio non concorre nè alla formazione delle buone leggi, nè a circondare l'Assemblea legislativa del necessario e indispensabile prestigio dinanzi al paese.

Io non spenderò nessuna frase per dimostrare innanzi a voi la convenienza e l'equità di una legge siffatta. Tali ragioni, entrate oramai nella coscienza della Camera e del paese, vennero eloquentemente svolte in altre occasioni da ogni parte di questa Camera, dall'onorevole Ferrari e dall'onorevole Cavallotti all'onorevole Zanardelli, il quale, dal banco stesso dei ministri....

Presidente. Onorevole Pantano, debbo osservarle che non è un'interpellanza la sua, ma una interrogazione, e che il regolamento non ammette che in una interrogazione si svolgano considerazioni come quelle che Ella fa ora.

Pantano. Onorevole presidente, posso anzitutto assicurarla che non ho in mente di dilungarmi molto, anzi sarò brevissimo. D'altra parte abbiamo voluto presentare una interrogazione e non una interpellanza, appunto per non uscire dai brevi limiti che ci eravamo imposti.

Prego dunque la sua cortesia di lasciarmi chiarire convenientemente il mio pensiero.

Dicevo che la necessità e la convenienza della riforma venne sostenuta da ogni parte della Camera, dagli onorevoli deputati che siedono su questi banchi, all'onorevole Zanardelli, il quale, dallo stesso banco dove siede ora, in occasione della discussione della legge elettorale, ebbe a sostenere che le condizioni dell'eleggibilità stabilite dalla nuova legge si renderebbero assai ristrette ed illusorie senza l'indennità ai deputati. E molto meno io mi crederei in diritto, anche senza il richiamo dell'onorevole presidente, di ricordare queste ragioni all'onorevole Crispi, che in seno alla Camera fu il più strenuo e costante campione della convenienza e della giustizia di un siffatto provvedimento.

Perocchè, riandando la storia del Parlamento italiano, se dal primo voto dell'assemblea costituento del 1848 che sospendeva lo stipendio ai deputati impiegati, nei passiamo per tutte le successive discussioni che si sono fatte in 7 o 8 Legislature diverse, noi vediamo scendere, volta a volta, sull'arena parlamentare uomini d'ogni partito a farsi campioni ora dell'indennità, ed ora della sospensione dello stipendio ai deputati impiegati; ma, laddove essi si succedono o si alternano nella lotta, una sola figura resta permanentemente sulla breccia, sostenendo la propria tesi nobilmente,

con la costanza che viene dai pensieri fortemente sentiti, la figura dell'onorevole Crispi, che, per lunghi venti anni, dal 1862 al 1882, tenne viva ognora la grave questione reclamandone la pronta soluzione.

Egli è perciò che noi ci siamo creduti in diritto e nello stesso tempo in dovere di rivolgergli la presente interrogazione. La sua ultima proposta di legge è l'ultima parola che registrano i nostri Annali parlamentari sull'argomento. Presa in considerazione dalla Camera nella XIV Legislatura cadde per la chiusura della Sessione legislativa. Nella XV Legislatura presentando la legge sui Ministeri, in uno dei considerando che la precedono, l'onorevole Depretis, il che è tutto dire, dichiarava oramai matura la quistione, riservandosi a portarla innanzi alla Camera quando sarebbe venuta in campo la discussione sulle incompatibilità parlamentari.

Ora la legge dei Ministeri è stata votata, quella sulle incompatibilità, se non discussa in blocco, è stata in parte modificata dalla legge sui prefetti.

In questo stato di cose reputiamo che più di noi l'onorevole Crispi senta la convenienza di affrettare l'attuazione di questa che noi chiamiamo legge sulla indennità ai deputati.

Però siamo persuasi che per quanto questa legge si ispiri ad un concetto altamente impersonale e nel solo ed esclusivo interesse del paese, non possa nè debba andare in vigore che colla nuova Legislatura, per quelle ragioni di alta delicatezza che tutta la Camera sente; ma riteniamo che nè questa ragione nè l'altra di ordine finanziario per l'attuale condizione del nostro bilancio possano ritardare a lungo l'attuazione di questo disegno di legge. Non lo crediamo per due ragioni: prima, perchè la vita della Legislatura è in balia degli eventi politici che possono abbreviarne o prolungarne l'esistenza e giova provvedere in tempo, quando cioè il cielo è sereno e le nubi per lo meno non si sono accumulate ancora sull'orizzonte. Non lo crediamo dal punto di vista finanziario perchè, coordinando la riforma alle restrizioni del biglietto circolante gratuito, l'onere pecaniario si ridurrà a ben poco, e certamente tale da non superare la misura di melte fra le spese secondarie che la Camera introduce, anno per anno, nelle variazioni dei bilanci ordinarii per questioni senza dubbio inferiori a quella che ci occupa.

Per queste ragioni nei preghiamo l'onorevole Crispi di darci una risposta; non intendiamo con ciò di dirgli: presentate *ipso-facto* un disegno di legge.

Persettamente sicuri che la parola del mini-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

stro sarà in piena armonia colla parola del deputato, ciò che renderebbe inutile qualsiasi iniziativa parlamentare in proposito, noi gli lasciamo la scelta e la convenienza dell'ora, (Si ride), e gli chiediamo soltanto la promessa che facendo uscire la tesi dalla cerchia delle affermazioni generiche, ne circoscriva la pratica attuazione, in un orizzonte breve e determinato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. (Segni di attenzione). Non seguirò l'onorevole Pantano nelle sue considerazioni politiche.....

Voci: Forte! forte!

Presidente. Che forte? Tengano conto delle condizioni in cui si trova il presidente del Consiglio, che ha la voce abbassata.

Crispi, presidente del Consiglio. Non seguirò l'onorevole Pantano nelle sue considerazioni politiche, dirò soltanto, per ciò che si riferisce alle condizioni della Camera, che il prestigio di essa lo facciamo noi. (Benissimo!).

Allargato il suffragio, si rende necessaria la legge per le indennità parlamentari, ed io da questo banco non posso smentire, nè smentirò me stesso

La Camera però comprende che un disegno di legge non potrebbe trattare di questo solo argomento, poichè l'indennità parlamentare rende necessarie altre riforme nella legge elettorale politica, tra le quali massima è quella delle incompatibilità parlamentari. Ciò basti in quanto al concetto animatore del disegno di legge che i deputati del lato estremo della Camera mi hanno richiesto.

Vediamo ora la sua opportunità. Questa legge, come ben disse l'onorevole Pantano, quand'anche fosse votata, non potrebbe essere subito messa in esecuzione; noi non possiamo votare per noi stessi un' indennità, e il Parlamento pur ammettendola, dovrebbe rinviarla all' imminente Legislatura. (Commenti).

Or bene: noi siamo appena al principio di questa Legislatura; poichè è corso appena un anno e mezzo dalle ultime elezioni generali. Abbiamo perciò ancora del tempo innanzi a noi; ed io spero che esso sarà fecondo di altre riforme legislative, che sono anch'esse urgenti e che potranno essere subito poste ad esecuzione.

Aspetti dunque l'onorevole Pantano; aspettino i suoi amici. Ed a tempo debito, dopo essermi consultato con i mici colleghi, dopo che la materia avrà potuto essere studiata e dopo che avrò preso gli ordini del Re, presenterò alla Camera

un completo disegno di legge in proposito. (Bene! — Commenti. Cenversazioni animate all'estrema sinistra).

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Pantano.

Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 43 maggio 4883, n. 1344 intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge "Modificazioni al testo unico delle leggi per impedire la diffusione della fillossera.

Onorevole ministro di agricoltura, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione e che venga soppresso l'articolo 2 del testo ministeriale?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto tutto.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge: Zucconi, segretario, ne dà lettura (Vedi Stampato n. 9-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli:

"Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato di aderire alla Convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881, e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

"Per le materie non contemplate nella suddetta convenzione, e per gli Stati non aderenti alla convenzione medesima il Governo applicherà gli articoli 1 e 3 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione ai casi speciali.

"L'articolo 1° della legge del 30 maggio 1875, n. 2517 (serie 2a) è abolito.,

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito quast'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, e così pure tutti gli altri articoli del disegno di legge).

"Art. 2. L'articolo 14 del predetto testo unico è così modificato:

"Nessuna indennità è accordata al proprietario di un vigneto distrutto che contravvenendo alla presente legge avesse importato la fillossera LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

nel proprio fondo, o che avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti non lo avesse denunziato al sindaco.,

- "Art. 3. Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la osportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti, sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.
- " Art. 4. Gli articoli 4 e 12 del testo unico della legge sulla fillossera, approvato con decreto reale del 13 maggio 1883, sono abrogati.,
- "Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n. 1894; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877; n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; e 29 aprile 1883, n. 1295.

Proporrei alla Camera, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge teste votato per alzata e seduta, di discutere il disegno di legge per concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 per poi procedere alla votazione simultanea dei due disegni di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà approvata questa proposta.

 $(\hat{E} \ approvata).$

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge tendente ad approvare un trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 4888-89.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-89.

L'onorevole ministro della guerra accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Accetto. Presidente. Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

Zucconi, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 62-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

"Art. 1. Il ministro della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1888 un concorso speciale, per coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi di artiglieria e del genio.,

Non essendovi osservazioni, pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, così pure tutti gli altri articoli del disegno di legge).

- "Art. 2. Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:
 - a) essere cittadini del regno;
- b) aver compiuta l'età di anni 18 e non avere compiuto il 26° anno al 1° gennaio 1887;
- c) essere celibi, o vedovi senza prole, o se ammogliati, avere obbedito alle prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393, serie 2^a, che regola i matrimoni degli ufficiali;
- d) soddisfare alle condizioni di moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del regio esercito;
- e) soddisfare alle condizioni di studi determinate dall'articolo 3.,
 - "Art. 3. Il concorso avrà luogo:
- a) per titoli per coloro che avendo compiuto il primo anno di corso in una delle regie scuole di applicazione per gl'ingegneri (o il primo anno di applicazione presso una delle regie Università di Pisa, Genova e Pavia, o presso l'Istituto tecnico superiore di Milano) e superati gli esami su tutte le materie di studio, siano stati dichiarati promovibili al secondo anno. Ciò dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'autorità scolastica, nel quale dovranno essere segnati i punti di merito ottenuti negli esami finali di tutte le materie che si insegnano nel detto primo anno di corso:

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1888

b) per titoli per coloro che provino di avere conseguito il diploma di ingegnere navale o meccanico nella Scuola superiore navale di Genova.

"Art. 4. I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso verranno ammessi a frequentare un corso speciale nella Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

. "Art. 5. L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

"La loro promozione a tenente avverrà secondo le leggi in vigore, ma con riserva di anzianità, dovendo concorrere nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla Scuola d'applicazione, cogli allievi dell'Accademia militare l'anzianità dei quali al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso. n

"Art. 6. Ai sottotenenti nominati per effetto della presente legge saranno applicabili tutte le disposizioni in vigore per gli ufficiali allievi della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

- "Peraltro, a quelli che venissero in seguito a cessare dal servizio, il tempo trascorso in qualità di allievi della predetta Scuola non sarà computato come servizio effettivamente prestato, per gli effetti di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento. "
- " Art. 7. Il ministro della guerra potrà aprire anche negli anni 1889 e 1890 analogo concorso, il quale però avrà luogo per titoli e per esami; cioè vi saranno ammessi:
- a) per titoli, coloro che soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;
- b) per esami, coloro che, soddisfacendo alle condizioni specificate nei commi a), b), c), d) dell'articolo 2°, supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per decreto ministeriale.
- " Questi nuovi concorrenti non dovranno avere compiuto il 26° anno rispettivamente al 1° gennaio dall'anno del concorso.
- " Art. 8. I sottotenenti nominati in seguito al concorso di cui all'articolo precedente, verranno ammessi a frequentare il corso biennale 1889.91 nella Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
- " La loro anzianità, determinata dalla data del decreto di nomina, verrà regolata in modo che gli ammessi per titoli precedano, per ordine di età tra loro, quelli ammessi per esame, i quali succederanno per ordine di merito di esame.
 - " La loro promozione a tenente avverrà se-

condo le leggi in vigore, e ad essi sarà applicabile il disposto dall'articolo 6° della presente legge.

Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto su questi due disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta. Si faccia la chiama.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego i segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e genio.

Votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli 183	
Voti contrari 32	
_	

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge sulla fillossera.

Votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli190	
Voti contrari 25	

(La Camera approva).

Le seduta termina alle 5,35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazioni di ballottaggio, ove occorrano, per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto: e di tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Discussione dei disegni di legge:

- 2. Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. (54)
- 3. Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864. (71)
 - 4. Relazione di petizioni.

Prof. Avv. Luigi Ravani Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati Stabilimenti del Fibreno.